

STATUTO AVR

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita all'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed affine "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione Costruttori Valvolame e Rubinetteria "AVR" fra le Imprese produttrici di valvolame e rubinetteria per usi industriali e civili, loro accessori e prodotti complementari.

L'Associazione ha sede in Milano, negli stessi Uffici della Federazione.

ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, che esclude nella propria attività ogni fini di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria in sede nazionale ed internazionale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- studiare i problemi di carattere tecnico, economico e normativo che interessano le aziende Associate;
- favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle imprese Associate a Fiere specializzate, Mostre e convegni;
- promuovere manifestazioni nell'interesse della categoria;
- sviluppare, di concerto con la Federazione, rapporti con altre Associazioni sia nazionali che estere, anche a livello partecipativo;
- organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza delle aziende Associate;
- costituire Comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori di Enti normatori nazionali ed internazionali per lo studio e la formulazione di norme e regolamentazioni;
- promuovere l'introduzione di sistemi di qualità nelle aziende associate.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'interno, in armonia con lo Statuto della Federazione e nei limiti dello stesso, e si richiama al Codice etico confederale.

ART. 3 – SOCI

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in soci effettivi e Soci aggregato (Art. 3 Statuto federale).

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci effettivi, tutte le Imprese che esercitano l'attività industriale di cui all'Art. 1.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, tutte le Imprese che svolgono la loro attività in settori affini a quelli richiamati all'Art. 1 e quelle che operano nel mercato nazionale di Settore in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero.

Qualora una Impresa eserciti altri rami di attività meccanica, essa aderisce all'Associazione solo per la parte di competenza merceologica della medesima. Altre sue attività nel settore della meccanica varia ed affine rientrano nelle apposite Associazioni costituite nell'ambito federale.

L'Associazione è organizzata nei seguenti Gruppi di categoria:

- Gruppo Costruttori Rubinetteria Sanitaria
- Gruppo Costruttori Valvolame e rubinetteria in bronzo e ottone greggio
- Gruppo Costruttori Valvole industriali e attuatori
- Gruppo Costruttori di Componentistica ed Accessori

e può costituirne altri.

L'appartenenza di un'Impresa all'Associazione consegue l'assunzione della qualità di Soci della Federazione. A tale fine il nuovo iscritto deve dichiarare la propria accettazione del presente Statuto e di quello federale.

ART. 4 – DOMANDE DI ISCRIZIONE

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e di quello federale.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione, che può richiedere il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione o del Gruppo interessato, anche a mezzo referendum.

Il parere di Consiglio Direttivo dell'Associazione o del Gruppo deve essere comunque espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo socio è comunicata al Presidente della Federazione entro 15 giorni dalla sua assunzione. In caso di parere negativo, lo stesso deve essere motivato.

La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni è regolata dall'Art. 4 dello Statuto federale, che è anche richiamabile per quanto non previsto nel presente articolo.

ART. 5 – DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità dall'art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito.

ART. 6 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'Art. 6 dello Statuto federale, che prevede e determina anche i tempi di cessazione degli obblighi contributivi.

ART. 7 – CONTRIBUTI

Le imprese Associate, oltre alla quota ed ai contributi federali, devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'Associazione e dai Gruppi.

I versamenti contributivi dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza.

ART. 8 – GRUPPI

L'Associazione può costituire nel proprio ambito, giusta l'Art. 3, Gruppi di specializzazione merceologica.

La costituzione degli stessi deve avvenire secondo quanto previsto dagli Artt. 13 lettera g) e 15 lettera e) del presente Statuto.

Il Regolamento dei Gruppi e le eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione.

I capigruppo, eletti dall'assemblea settoriale, sono di diritto vice Presidenti dell'Associazione, devono essere scelti fra i soci effettivi del Gruppo, durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

I Gruppi hanno potere di:

- nominare rappresentanti presso enti ed Organizzazioni in genere, come da lettera d) dell'Art. 13;
- costituire Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni, il cui coordinamento sarà affidato al Consiglio Direttivo dell'Associazione, giusta l'Art. 15;
- esprimere parere per l'ammissione o l'esclusione di Soci, su richiesta del Consiglio Direttivo;
- deliberare, con l'approvazione dell'Associazione, l'adesione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia e all'estero;
- stabilire, se necessario, contributi a carico degli aderenti per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti/Capigruppo
- il Consigliere Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite. La loro durata è biennale e rinnovabile, ma con il limite insuperabile di due rielezioni consecutive. Possono essere assunte soltanto da persone che siano investite da effettiva responsabilità nell'ambito di imprese aderenti come Soci effettivi ed osservanti del completo inquadramento richiesto dalla Confederazione.

ART. 10 – ASSEMBLEA – VOTI – DELEGHE

L'assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate, e può deliberare in seduta ordinaria o per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle due forme ricorrere.

La delibera per referendum è esclusa per la nomina delle cariche sociali e per le modifiche statutarie.

Un socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto. Nessun partecipante può avere più di una delega.

Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci non in regola con il versamento dei contributi.

I Soci aggregati hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.

ART. 11 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telefax, con preavviso di 5 giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione. Verrà inoltre indicata la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima o nei dieci giorni successivi.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno un decimo dei Soci effettivi.

ART. 12 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi del numero dei soci effettivi.

ART. 13 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale della categoria;
- b) nomina il Presidente dell'Associazione;

- c) procede alla elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero, tutti scelti fra i soci effettivi;
- d) nomina, tramite la Federazione, rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, per problemi di specifico interesse del Settore;
- e) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- f) determina le contribuzioni associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di raggruppamenti merceologici, il loro Regolamento e le eventuali modifiche dello stesso;
- h) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, secondo i criteri previsti dall'Art. 11 e nei termini dell'Art. 24, lettera 1) dello Statuto federale;
- i) approva le eventuali modifiche al Regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, già depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione; le modifiche stesse dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo federale (Art. 24 lettera m.).

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dai Vice Presidenti/Capigruppo, dal Consigliere Tesoriere e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente od un terzo dei componenti dello stesso.

La convocazione avviene per lettera raccomandata da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza può avvenire anche per fax, almeno 3 giorni prima.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega da un componente all'altro. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Past-President è Membro di diritto del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio sono:

- a) convalidare la nomina dei Vice Presidenti/Capigruppo;
- b) esaminare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, predisposto dal Consigliere Tesoriere, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le modalità di calcolo e l'entità dei contributi associativi;

- d) coordinare, a mezzo di un proprio Componente, Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni;
- e) proporre all'assemblea la costituzione di Gruppi merceologici nell'ambito dell'Associazione secondo l'art. 3;
- f) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- g) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci, come dagli Artt. 4 e 6 del presente Statuto, sentito il parere dei Gruppi;
- h) eleggere fra i suoi componenti il Consigliere Tesoriere.

ART. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e dello Statuto federale.

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'Art. 8 dello Statuto federale, rappresenta l'Associazione nei confronti della Federazione stessa, dei terzi ed in giudizio.

In caso di improrogabile necessita, il Presidente può assumere decisioni di urgenza, anche se di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso, che il Presidente provvede a convocare con procedura d'urgenza.

ART. 17 – VICE PRESIDENTE

In caso di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

ART. 18 – TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne segue l'indirizzo amministrativo e finanziario.

Predisporre il conto consuntivo, il piano preventivo e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere della Associazione mantiene i rapporti con il Consigliere Tesoriere della Federazione.

La sua nomina e durata sono regolate, per analogia, all'Art. 32 dello Statuto federale.

ART. 19 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere considerato, dopo aver consultato la Federazione, quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci effettivi che rappresentino non meno di un terzo della totalità dei voti.

Dovrà essere convocata – con lettera raccomandata – l'Assemblea Generale che delibererà validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci effettivi che rappresentano almeno due terzi della totalità dei voti.
L'assemblea darà indicazione sulla destinazione dei fondi comuni residui.

ART. 20 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federazione che regolano i rapporti fra la Federazione e le Associazioni che la compongono.

NORMA TRANSITORIA "A"

In analogia a quanto disposto dalla Federazione (Disposizione di carattere transitorio approvata dalla Assemblea Generale del 1^o luglio 1996) fino a tutto il luglio 1999 è consentita la possibilità di 5 deleghe ad ogni partecipante all'Assemblea. Successivamente varranno le norme di cui all'Art. 10 del presente Statuto.

NORMA TRANSITORIA "B"

Con le delibere statutarie approvate all'atto della costituzione ha inizio un nuovo ciclo temporale delle cariche.